

REGOLAMENTO (CE) N. 1739/94 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 3392/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2748/93⁽⁴⁾, gli aiuti comunitari sono stabiliti in funzione del prezzo indicativo del latte applicabile nel corso della campagna considerata;

considerando che il prezzo indicativo del latte è stato modificato, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, dal regolamento (CEE) n. 2072/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1561/93⁽⁶⁾; che è quindi opportuno adattare gli importi dell'aiuti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3392/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 211/94⁽⁸⁾; che, tuttavia, tale adattamento lascia impregiudicati eventuali adattamenti supplementari

che si rivelino necessari a seguito di una decisione ulteriore del Consiglio in materia di prezzo indicativo del latte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3392/93, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

- a) 24,50 ECU/100 kg di prodotti delle categorie I e VII "latte intero";
- b) 15,47 ECU/100 kg di prodotti della categoria II "latte parzialmente scremato";

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 7. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU n. L 306 dell'11. 12. 1993, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 37.